

La pensione di reversibilità

a cura dell'Avv. Prof Alberto Figone

Incontro del 02/04/09

Altrettanto peculiare alla disciplina del divorzio è l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità al coniuge superstite (art. 9). Sul punto, il legislatore del 1987 ha apportato alcune modifiche. Si distinguono due ipotesi, secondo che esista o meno un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità. Ove non vi sia il coniuge divorziato (non importa se sia stato attore o convenuto nella relativa causa), purché titolare di assegno e non passato a nuove nozze (qualora il rapporto su cui si fonda il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza), ha diritto (dunque di un vero e proprio diritto si tratta) alla pensione di reversibilità. Se invece esista un coniuge superstite avente diritto a tale pensione, è previsto l'intervento giudiziario. Il tribunale attribuisce una quota di essa e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, a quello divorziato, considerando (apparentemente) quale unico criterio la durata del rapporto matrimoniale. Se in tale condizione si trovino più soggetti (si prevede evidentemente la possibilità di più divorzi), il tribunale ripartisce tra tutti pensioni e assegni, e potrà intervenire successivamente sulle quote già attribuite, in caso di morte o passaggio a nuove nozze di ciascuno dei beneficiari. Viene precisato che permangono comunque i diritti spettanti ai figli, genitori o collaterali, sulla pensione di reversibilità.

Nulla si dice sulla scelta del rito; la norma si limita a precisare che alla domanda deve essere allegato un atto notorio, da cui risultino tutti gli aventi diritto e che il provvedimento di attribuzione delle quote ha la forma di sentenza. Essa in ogni caso - ma era forse superfluo dirlo - non pregiudica la tutela degli aventi diritto pretermessi. Ove in particolare si tratti di pensione di reversibilità spettante ai genitori, per morte del figlio per fatto di servizio, ovvero ai genitori del dante causa (artt. 83, 87 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092), e essi siano divorziati, il relativo trattamento è attribuito "automaticamente" dall'ente erogante a ciascun genitore; alla morte di uno di essi, si consolida automaticamente in capo all'altro. Sul punto dunque non è previsto alcun intervento giudiziario.

Come si è visto, il legislatore del 1987 ha apportato profondi mutamenti in materia di attribuzione della pensione dell'ex coniuge (disciplina che già aveva modificato la novella del 1978). Si discuteva se si trattasse o meno di un diritto del coniuge, si insisteva sul potere discrezionale del giudice, collegato a che da lui l'attribuzione della pensione o di una quota di essa, in quanto della medesima natura dell'assegno di divorzio, dovevano essere esclusi gli elementi accessori, tredicesima mensilità, contingenza, ecc.

Con la disciplina vigente, molti dubbi sembrano risolti. È pacifico che si tratti di un vero e proprio diritto del coniuge divorziato, fondato su determinati presupposti, sussistendo i quali si escluderebbe qualsiasi intervento giudiziale. Condizioni per il trattamento pensionistico di reversibilità sono dunque la morte del coniuge, l'assenza di un coniuge superstite e, per il richiedente, il non passaggio a nuove nozze, nonché la titolarità dell'assegno di divorzio e infine necessario che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (e cioè si ritiene che non sia rilevante per il richiedente un'attività che l'altro coniuge

abbia iniziato dopo il divorzio, quando cioè era ormai del tutto cessato ogni vincolo coniugale). Il fatto che la norma indichi il coniuge - rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio*, non significa peraltro che debba trattarsi del coniuge convenuto in tale causa: sarebbe una discriminazione difficilmente comprensibile.

La necessità che il richiedente sia titolare dell'assegno è stata prevista, per la prima volta, dalla novella del 1987. Precedentemente le opinioni erano di scordanti, e se la dottrina propendeva per la soluzione ora recepita dal legislatore, la giurisprudenza, dopo qualche tentennamento, aveva accolto la tesi opposta.

La pensione di reversibilità, che costituisce un beneficio (essa spetterebbe al coniuge, ma non a quello divorziato, essendo venuto meno il vincolo matrimoniale) viene sempre più riguardata come una sorta di "continuazione" dell'assegno con altri mezzi 198. Non si potrebbe dunque parlare come pure è stato fatto, di titolarità astratta, come sussistenza, appunto, delle condizioni di titolarità, pur in mancanza di un effettivo godimento dell'assegno (perché nessuna pronuncia l'aveva ma i disposto; ma titolarità effettiva dovrebbe riconoscersi, se l'assegno venisse regolarmente corrisposto, sulla base di un accordo tra i coniugi, senza alcun intervento giudiziario). Tale affermazione contrasta con la lettera, ma pure con la ratio della norma novellata: il legislatore del 1987 ha inteso, come si diceva, eliminare incertezze e difficoltà e attribuire un diritto che può essere fatto immediatamente valere nei confronti dell'ente erogatore; non potrebbe essere certo quest'ultimo a valutare la sussistenza di determinate condizioni (adeguatezza dei mezzi, ecc.), ma occorrerebbe previamente una pronuncia del giudice; e sarebbe del resto assai difficile ricostruire la sussistenza delle condizioni per la ricevibilità dell'assegno, al momento del divorzio (è vero peraltro che si potrebbe sostenere che non alla data del divorzio, ma a quella della morte del coniuge, occorra far riferimento). A risolvere ogni questione interpretativa è comunque intervenuta l'art. 5 della l. 28 dicembre 2005, n. 263, secondo cui, ai fini che qui interessano, per titolarità dell'assegno... deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale". È pacifico comunque che la corresponsione una tantum (escludendo qualsiasi successiva domanda di contenuto economico) sia ostativa alla domanda della pensione di reversibilità. Scompare il riferimento allo stato di bisogno del richiedente: si ritiene evidentemente che già il giudice del divorzio abbia valutato la situazione (la mancanza di mezzi adeguati del coniuge) e che non sia più il caso di riesaminarla al momento della morte dell'obbligato. (In vita, quest'ultimo avrebbe dovuto proporre domanda di revisione per mutamento di circostanze: ad esempio perché il coniuge beneficiario aveva migliorato la sua posizione ed era ora munito di adeguati mezzi). Se dunque sussistono i presupposti indicati, come si diceva, il coniuge divorziato ha "diritto" al trattamento pensionistico e può rivolgersi direttamente all'ente erogatore. Si tratta evidentemente di un trattamento completo, comprensivo di tredicesima mensilità, contingenza, indennità integrativa, sempre che sulla base della vigente legislazione il richiedente ne abbia diritto (non si può ad esempio godere di due indennità integrative, ecc.). Esso deve essere necessariamente corrisposto a far data dalla morte del titolare (salva evidentemente la prescrizione per i ratei non richiesti) come avviene per la reversibilità a favore del coniuge. La norma parla di pensione di reversibilità..., ed entro tale dizione quindi non potrebbero essere ricompresi trattamenti diversi, rendite da infortunio sul lavoro o malattie professionali, assegni periodici o una tantum di morte, indennità premio o di servizio, ecc.

Si è eletto che, nella specie, di vero e proprio diritto si tratta (sulla base di precisi presupposti che escludono ogni margine di discrezionalità), da far valere nei confronti dell'ente erogatore: il giudice del divorzio dunque nulla ha a che fare al riguardo. È da ritenere quindi che se controversia sorga (ave l'ente erogatore non consenta alla corresponsione) essa avrà natura previdenziale, devoluta alla cognizione della Corte dei conti, quando erogatore sia lo Stato, e alla competenza del pretore (oggi tribunale) del lavoro in ogni altro caso.

Un intervento giudiziale è invece previsto quando vi sia un coniuge superstite. Egli ha diritto al trattamento pensionistico, ma, come si è visto, ne ha pure diritto il coniuge divorziato. Si tratta evidentemente di concorso di diritti in conflitto che deve essere risolto dal giudice. In quest'ipotesi, la norma si riferisce alla pensione e altri assegni: essendovi due aventi diritto, si vogliono evidentemente ampliare le possibilità di riscossione (non solo la pensione propriamente detta, ma pure differenti indennità, rendite da infortunio, ecc.: tutto ciò insomma che spetta al coniuge superstite *jure proprio* e non *jure successionis* e che presenta comunque scopi e finalità identiche o assimilabili al trattamento pensionistico; non peraltro prestazioni che già alla morte del coniuge erano entrate nel suo patrimonio: arretrati, liquidazioni, ecc.). Anche in tal caso è comunque necessario che il coniuge divorziato fosse titolare di assegno. Nessun'indagine deve svolgere il giudice sulle condizioni economiche delle parti, perché, come si è visto, si tratta di soggetti entrambi aventi diritto, l'uno in quanto coniuge superstite, l'altro in quanto già il giudice del divorzio gli aveva attribuito un assegno, valutando l'inadeguatezza dei suoi mezzi. Conseguentemente una quota della pensione e degli assegni viene attribuita (e non può non essere attribuita: il potere discrezionale del giudice viene fortemente ridotto e ridimensionato) al coniuge divorziato.

Unico criterio previsto: la durata del rapporto in relazione, evidentemente, a quella del rapporto successivo; si parla volutamente di rapporto e non di matrimonio, e in tal senso dovrebbe escludersi il periodo di separazione, come, nel rapporto relativo al nuovo coniuge, dovrebbe potersi considerare un'eventuale convivenza di fatto in attesa della regolamentazione del divorzio. Dovrebbe esservi, pur senza automatismi certamente impensabili, una certa corrispondenza tra la durata dei due rapporti e l'attribuzione delle quote. Quanto alla decorrenza, essa dovrebbe ritenersi differente rispetto all'ipotesi di mancanza del coniuge superstite. Pare equo riferirsi alla data della domanda: non si può, infatti, far ricadere sul superstite (che potrebbe già aver consumato i ratei pregressi) il ritardo del coniuge divorziato nel presentare la domanda. Naturalmente il tribunale interverrebbe pure se vi fossero più aventi diritto (il defunto aveva divorziato e si era risposato più di una volta): in tal caso, le diverse quote verrebbero attribuite secondo i criteri finora indicati. Potrebbe pure accadere che l'avente diritto passi a nuove nozze o muoia. In tal caso, se gli aventi diritto erano due, l'intera quota sarà attribuita all'altro, senza intervento del giudice. Se erano più di due, tale quota verrà ripartita tra essi, secondo i criteri già esaminati.

E se i titolari dei diritti concorrenti si accordassero sulla ripartizione? Occorrerebbe pur sempre un provvedimento di attribuzione della quota, che ha natura costitutiva. La disciplina analizzata non interferisce né modifica in alcun punto l'attuale legislazione previdenziale. E in tal senso, come si è detto, si precisa - ma è affermazione superflua - che resta no femli i diritti spettanti a i figli,

genitori. collaterali sulla pensione di reversibilità. Il procedimento è quello in camera eli consiglio che si è già descritto.

Il presidente nomina un relatore che riferisce al collegio assumendo eventualmente informazioni (e in ogni caso sentirà personalmente le patri). Alla domanda deve essere allegato un ano notorio da cui risultino gli aventi diritto. Il ricorso viene comunicato al pubblico ministero per il suo parere e il contraddittorio (se di vero e proprio contraddittorio si possa parlare per il rito camerale) va evidentemente esteso a tutti gli aventi diritto. L'ente erogatore non è parte nel procedimento; se ne poteva dubitare quando vi era un ampio potere discrezionale del giudice. Ora si tratta soltanto di attribuire tra più soggetti una prestazione che sarebbe spettata ad uno solo: vi sarebbe dunque per l'ente una carenza di interesse processuale. Naturalmente il rappresentante dell'ente stesso potrà essere sentito e potranno richiedersi a lui informazioni sul tratta mento. sull'ammontare della pensione, ecc.

Il procedimento si conclude con sentenza. Non si comprende il senso di questa previsione, posto che di regola il rito della camera di consiglio termina con un decreto, e non sono in questione problemi di stato. Forse il legislatore intende attribuire maggior solennità alla decisione e affermare l'esistenza di veri e propri diritti delle parti. La sentenza peraltro dovrebbe esser soggetta a reclamo. Dovrebbe altresì ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge. Va infine osservato che, secondo il principio generale per cui ai rapporti già conclusi e perfezionati non si applica il *jus superveniens*, dovrebbe ritenersi assoggettata all'originaria formulazione della nonna, l'ipotesi di morte del coniuge, anteriore all'entrata in vigore della l. n. 74/1987. (è vero peraltro che, come i è visto. già in ordine alla disciplina previgente, qualcuna riteneva che vi dovesse essere titolarità effettiva dell'assegno ...).